

rimpatriarono e si trovano in Italia senza potere godere, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, il beneficio della legge sulle pensioni date ai frati delle soppresse Congregazioni religiose.

Io domando: questi frati, se lo meritassero, saranno sussidiati?

Fili-Astolfone, relatore. Sì per i missionarii all'estero.

Cavalletto. Su questo capitolo 26?

Romeo. No: sulla "beneficenza."

Cavalletto. È bene si chiariscano le cose, affinché cessino ingiuste lagnanze contro il Governo, il quale, agli occhi di chi non conosce bene le cose, apparisce indifferente o troppo severo contro persone effettivamente benemerite e che all'estero onorano il nostro paese, promovendo la civiltà e facendo conoscere ed amare l'Italia in regioni selvagge e barbare.

Romeo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Romeo. Io pregherei l'onorevole Cavalletto di rimandare la sua dimanda a quando si discuterà dinanzi alla Camera il bilancio dell'Asse ecclesiastico di Roma; poichè questi frati possono avere ed avranno certamente un aiuto se si troveranno nelle condizioni volute dalla legge. Ma essi debbono chiedere la sovvenzione sul bilancio dell'Asse ecclesiastico di Roma. Sul bilancio del Fondo pel culto non ci sarebbe niente disponibile; e meno che mai sul capitolo 26, perchè esso si riferisce a pensioni ed assegni vitalizi, ed a missionari che attualmente si trovano all'estero. Per modo che, qualora proprio si volesse provvedere con questo bilancio anche a queste sovvenzioni, bisognerebbe togliere i fondi dal capitolo delle casuali.

Presidente. Se non sorgono obiezioni, s'intende approvato il capitolo 26 con lo stanziamento di lire 8,626,000.

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti capitoli):

Capitolo 27. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie), 2,866,700 lire.

Capitolo 28. Congrua a parroci di chiese ex-conventuali e supplementi di congrua provenienti dalle già Casse ecclesiastiche di Torino e di Napoli (Spese fisse), lire 750,000.

Capitolo 29. Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse), lire 751,500.

Capitolo 30. Congrua, supplementi di congrua

ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto in disgravio dello Stato (Spese fisse), lire 1,215,000.

Capitolo 31. Assegni transitori al clero (Spese fisse), lire 20,000.

Capitolo 32. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse), lire 379,000.

Capitolo 33. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse), lire 150,000.

Capitolo 34. Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spesa obbligatoria), 240,000 lire.

Capitolo 35. Supplementi di congrua concessi dal Fondo per il culto per il disposto dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, lire 300,000.

CASUALI. — Capitolo 36. Spese casuali, 36,000 lire.

FONDI DI RISERVA. — Capitolo 37. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 200,000.

Capitolo 38. Fondo per le spese impreviste, lire 50,000.

TITOLO II. Spesa straordinaria. — Categoria prima. Spese effettive. — Spese straordinarie e diverse. — Capitolo 39. Personale fuori ruolo (Spese fisse), lire 17,145.

Capitolo 40. Assegni a diurnisti straordinari (Spese fisse), lire 52,500.

Capitolo 41. Spesa per ispettori straordinari provinciali (Spese fisse), lire 35,000.

Capitolo 42. Pagamento debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, già appartenenti al clero regolare (Spesa d'ordine), lire 5,000.

Capitolo 43. Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine), lire 550,000.

Capitolo 44. Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione, lire 160,000.

Categoria seconda. Trasformazione di capitali. — Capitali. — Capitolo 45. Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi - Restituzione di capitali e di doti monastiche - Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine), 170,000 lire.

Capitolo 46. Sborso di capitali in corresponsivo